

Sent. 100/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80312 del

registro di segreteria, dal Sig. XX, nato

a omissis il omissis, residente in omissis (omissis),

Via omissis, C.F. omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Cresti e

dall'Avv. Valeria Fantoni ed elettivamente

domiciliato presso lo studio legale in Roma, Via Maria

Barbara Tosatti 7;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande

21 e sede ROMA Via delle Baleniere 8, rappresentato

e difeso dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito
contestato e la restituzione delle somme trattenute
sulla pensione;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n. 198/2024;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Gianna Fiore per
l'INPS, assenti i legali del ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il Sig. XX,
già I° Maresciallo della Marina Militare, ha chiesto
di annullare il provvedimento di recupero del credito
erariale dell'INPS, emesso nei suoi confronti per €
15.558,32 e, per l'effetto, di condannare l'INPS,
alla restituzione delle somme già trattenute sulla
pensione n. 16301330 dal 1-05-2020 al 31.07.2022, per
un importo complessivo di € 10.112,96 oltre interessi
legali dalla maturazione del diritto al saldo, con
vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi
in favore dei procuratori antistatari. In diritto, a
supporto motivazionale sull'irripetibilità
dell'indebito ha fatto riferimento alla sentenza
della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 7/2007/QM

del 11/10/2007, in subordine ha eccepito la prescrizione parziale fino al 2015.

2. Il ricorrente, in data 12/3/2008 veniva collocato in congedo per sopravvenuta inabilità lavorativa dipendente da causa di servizio, con conseguente riconoscimento in suo favore della pensione privilegiata, erogata con trattamento pensionistico provvisorio iscritto al n. 16301330 a decorrere dal 12/6/2008, e poi definitivo con provvedimento del Ministero della Difesa n. 47/1/M del 23/4/2019, comunicato all'INPS per il pagamento.

3. Con provvedimento del 17-6-2020, l'INPS ha comunicato la sussistenza di un indebitto di € 15.558 per somme corrisposte oltre il dovuto sul trattamento pensionistico provvisorio dal 12/6/2008 al 30/4/2020, indicando che "Tale somma risulta dall'applicazione del provvedimento n. 47/1/M emesso in data 23.04.2019 dal Ministero della Difesa". Al recupero, l'Istituto avrebbe provveduto mediante ritenuta mensile di € 388,96 sulla pensione in godimento, a decorrere dal 1.05.2020 e fino al 31.08.2023. Dopo la proposizione di ricorso amministrativo in data 22.03.2022 dell'interessato, dal mese di agosto 2022 l'Istituto interrompeva la trattenuta sulla pensione, senza

preventiva comunicazione al destinatario e senza fornire risposta né alla richiesta formale inoltrata dal ricorrente in data 11.11.2022, né alla successiva richiesta di accesso agli atti, per verificare l'eventuale annullamento in autotutela da parte dell'Istituto.

4. L'INPS si è costituito, eccependo l'infondatezza della domanda, ritenendo applicabile alla fattispecie gli art. 162 e 206 del d.P.R. 1092/1973. Le pensioni, provvisoria e definitiva, sono state definite dal Ministero della Difesa e sono state pagate dall'INPS, che è deputato ad effettuare i conguagli sul trattamento pensionistico definitivo, senza alcuna discrezionalità. Ha sottolineato che sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Riunite (2/QM/2012) la Pubblica amministrazione non perde il potere di adottare il provvedimento di recupero, anche dopo lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definito, salvo il legittimo affidamento del privato in relazione al "principio di buona fede". Secondo l'INPS l'irripetibilità non si configura in maniera "automatica" e "presuntiva", ma con il protrarsi del tempo sulla base di una serie di elementi oggettivi

e soggettivi. Fra tali circostanze, andrebbero scrutinate ad avviso dell'INPS le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico, non solo il mero decorso del termine. In ogni caso la prova dell'affidamento incolpevole spetta comunque al ricorrente, in base al principio generale dell'onere della prova.

Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione di tutto o parte del credito, atteso che assume rilievo la concreta possibilità di esercizio del diritto, che nel caso qui in esame coincide con la comunicazione (3.4.2019) della liquidazione della pensione definitiva da parte del Ministero momento dal quale l'INPS ha potuto operare il relativo conguaglio, e non già la sua astratta determinazione. Per tuziorismo, in caso di declaratoria di irripetibilità, l'INPS ha posto riserva di rivalsa, con separato giudizio, avverso il Ministero della

Difesa. In via subordinata e salvo gravame ha eccepito

la non debenza di interessi e rivalutazione

sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti.

Risulta in atti, come comunicato dall'INPS, che la

sede amministrativa dell'INPS ha riferito che

dall'1/7/2022 (non da agosto) la ritenuta mensile di

€.388,96 è stata revocata, in seguito

all'applicazione del nuovo decreto n.760 del

20/4/2022 emesso dal Ministero della Difesa. Per

quanto riguarda le affermazioni del pensionato circa

il mancato riscontro alle richieste dell'11/11/2022

ed al successivo accesso agli atti, l'INPS ha fatto

presente che, in seguito ad espressa richiesta di

informazioni circa l'interruzione del recupero, ogni

notizia utile è stata fornita direttamente allo

sportello all'interessato ed è stata consegnata copia

delle due lavorazioni effettuate su 5/2020 e 7/2022.

In data 17/5/2022 era già stata inviata all'indirizzo

di residenza la comunicazione di applicazione del

nuovo decreto, con la relativa notifica dell'atto.

Inoltre, il 03/01/2023, il decreto n.760 del

20/4/2022 del Ministero è stato inviato via mail

all'indirizzo indicato dal ricorrente.

5. All'odierna udienza l'Avv. Gianna Fiore per

l'INPS si è riportata alle difese depositate.

6. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. L'odierna fattispecie concerne un asserito indebito pensionistico, scaturito dal conguaglio tra la pensione provvisoria, erogata a decorrere dal 2008 e la pensione definitiva del 2020.

8. La giurisprudenza di questa Corte è conforme, fondandosi sui principi rinvenibili nella decisione n. 2/QM/2012, in cui le SSRR hanno affermato che: “ il diritto-dovere (recte potere) dell'amministrazione di procedere, in sede di conguaglio tra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato, consolidatosi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua

stabilità”.

In particolare, nella pronuncia è stato precisato che il legittimo affidamento “trova il suo fondamento [...] nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati e, risponde all’esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire, un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato”.

Le Sezioni Riunite hanno, altresì, evidenziato che “il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell’indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall’interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini

procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabili da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio); c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ad origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico".

9. Applicando detti principi all'odierna fattispecie, tenuto conto delle circostanze di fatto che lo hanno caratterizzato, può ritenersi che, in capo al ricorrente, si sia formato un legittimo affidamento che rende l'indebito irripetibile. Gli elementi oggettivi che rilevano sono costituiti dalla

circostanza che il pagamento della pensione è avvenuta per un lungo lasso temporale (dal 2008 al 2020) senza alcuna contestazione e che il trattamento definitivo di pensione è stato adottato dal Ministero senza alcuna comunicazione o spiegazione da parte delle Amministrazioni (non sono rinvenibili in atti documenti ulteriori rispetto al DM del 2019 peraltro non perfettamente leggibile).

Va, dunque, riconosciuta la buona fede del ricorrente che ha percepito le somme, confidando nell'esattezza del provvedimento di liquidazione della pensione, seppur provvisorio, oltre che nei criteri di calcolo effettuati in sede di liquidazione provvisoria; e quindi va escluso un eventuale concorso doloso dell'interessato nella rideterminazione del trattamento definitivo.

10. Va evidenziato tuttavia che risulta richiamata in atti la nuova e diversa determinazione del Ministero della Difesa del 2022, nello specifico il citato decreto n.760 del 20/4/2022, che pur richiesto dal Giudice non è stato depositato dalle parti.

11. In conclusione, allo stato degli atti depositati, deve essere dichiarata l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite nel periodo

considerato, pari a complessivi €15.558,32 e per l'effetto le trattenute già operate per € 10.112,96 sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del principio di diritto espresso dalla sentenza SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017: "nel caso in cui a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa".

12. Considerato che, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso il recupero dell'indebito pensionistico, gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data del ricorso amministrativo del 22-3-2022.

13. Resta impregiudicato ogni diverso effetto derivante dal decreto n.760 del 20/4/2022, non

depositato, in base al quale la trattenuta mensile è stata interrotta.

14. Tutto ciò premesso, il ricorso è accolto nei termini di cui sopra e per l'effetto l'INPS è tenuto a restituire all'interessato quanto già trattenuto maggiorato degli interessi dalla domanda amministrativa (22-3-2022). Sulle successive somme trattenute dopo il ricorso amministrativo, spettano al ricorrente oltre alla restituzione anche gli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta.

15. Le spese sono compensate con l'INPS, tenuto conto che l'Istituto è ordinatore secondario di spesa ed ha effettuato il calcolo del trattamento pensionistico dopo la trasmissione da parte dell'amministrazione del provvedimento definitivo del 2019. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio. Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13

febbraio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA